



Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni;

VISTA la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, 8 Giugno 2001, n. 3699 recante "Linee guida per l'analisi di sicurezza delle strade";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 recante "Sicurezza nelle gallerie stradali";

VISTA la direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

VISTO il decreto ministeriale del 5 agosto 2011, n. 305 di attribuzione delle funzioni ed attività individuate nel decreto legislativo n. 35 del 2011 alle strutture ministeriali che hanno relativa competenza in materia;

ATTESA la necessità di emanare entro la data del 19 dicembre 2011 il decreto ministeriale di adozione dei programmi di formazione per i controllori della sicurezza stradale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2011, cui le università, gli organismi ed enti di ricerca, i consigli e gli ordini professionali, le associazioni operanti nel settore della sicurezza stradale devono attenersi;

ACQUISITA l'intesa del Ministero della Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Decreta

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto, previsto dal comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011, disciplina il programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, contenuto nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale programma deve essere adottato dagli Enti formatori per lo svolgimento dei corsi di formazione finalizzati alla certificazione dell'idoneità professionale allo svolgimento delle attività previste per i controllori della sicurezza stradale nel medesimo decreto legislativo.
2. La formazione è indirizzata a preparare una figura dall'elevato profilo professionale che possieda approfondite conoscenze, capacità e competenze finalizzate al controllo della sicurezza per i progetti di infrastrutture di nuova realizzazione o di interventi di adeguamento di infrastrutture esistenti e all'effettuazione delle ispezioni della sicurezza stradale.
3. Il corso fornisce anche una preparazione per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie stradali, ai sensi del D.Lgs. 264/2006.

4. Il presente decreto fissa altresì le modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del medesimo decreto legislativo, nel quale sono iscritti i soggetti abilitati a svolgere le funzioni di controllori ed ispettori su tutto il territorio nazionale.

Art. 2

Durata e articolazione dei corsi di formazione

1. Il corso formativo di durata complessiva non inferiore a 180 ore, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 35/2011, è articolato in moduli e sottomoduli secondo l'allegato programma, in cui è specificata altresì la durata minima di ciascun modulo.
2. Gli Enti formatori autorizzati possono organizzare corsi di formazione secondo un calendario dagli stessi definito che comunque deve prevedere la conclusione del corso entro 12 mesi dalla sua attivazione.

Art. 3

Modalità di autorizzazione dei corsi di formazione

1. Le modalità di autorizzazione ed i rapporti con gli Enti formatori, previsti al comma 2 dell'articolo 9 del D.Lgs. 35/2011, sono regolati da successivi provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 4

Modalità di organizzazione del Corso

1. Gli Enti formatori organizzano i corsi nel rispetto del programma autorizzato, curando, sotto la propria responsabilità, le attività di supporto all'erogazione didattica e alla gestione amministrativa del corso fino al rilascio del certificato di idoneità.
2. L'attività formativa è articolata in lezioni in aula, esercitazioni applicative con redazione di documenti di verifica riguardanti attività di valutazione e controllo di progetti stradali sotto il punto di vista della sicurezza della circolazione, nonché ispezioni di sicurezza su strada ed in galleria.
3. L'Ente formatore ha facoltà di prevedere ulteriori sottomoduli, insegnamenti integrativi, seminari e workshop, esercitazioni applicative e/o ispezioni, inserendoli nel programma del corso, in aggiunta alle 180 ore minime stabilite nel programma allegato.
4. Il corso può essere organizzato, limitatamente alle lezioni teoriche, anche a distanza in sedi distaccate mediante collegamento telematico alla sede principale.
5. Il numero di partecipanti al singolo corso, comprensivo dei soggetti frequentanti le sedi distaccate, non deve essere superiore a 40, al fine di consentire un'adeguata interattività tra discenti e formatori.

Art. 5

Frequenza al Corso

1. La frequenza al corso di formazione è obbligatoria per l'ammissione all'esame finale di certificazione dell'idoneità professionale.
2. Sono consentite assenze per un numero di ore non superiore a 36, pari al 20% del numero di ore minimo previsto.

Art. 6
Esame finale e Certificato di idoneità professionale

1. L'accertamento del livello di conoscenza raggiunto dai discenti viene effettuato mediante un esame finale, scritto ed orale, sull'intero programma del corso, obbligatorio per il conseguimento dell'idoneità professionale, certificata dal superamento dell'esame stesso, che consente l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 4 del D.Lgs. 35/2011.
2. Gli Enti formatori devono comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le date degli esami almeno 30 giorni prima della data fissata per la prima prova della sessione.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può inserire un proprio rappresentante nella Commissione d'esame.
4. L'esame scritto comprende tre prove: la prima consiste nella risoluzione di 45 quesiti a risposta multipla (5 quesiti per il modulo 1, 15 quesiti per il modulo 2, 10 quesiti per i moduli 3 e 4 e 5 quesiti per il modulo 5), da risolversi in 60 minuti, su tutti gli argomenti trattati nel corso; la seconda nella redazione di una relazione di controllo su un progetto tipo, da svolgersi in 120 minuti; la terza nell'individuazione delle misure correttive da attuare in base agli esiti dell'ispezione riportati nella scheda compilata dal candidato durante l'ispezione di esercitazione, da svolgersi in 60 minuti. L'esame scritto si intende superato se viene raggiunta una votazione minima di 60/100 in ciascuna prova, e consente l'ammissione all'esame orale.
5. L'esame orale verte su tutti gli argomenti trattati nel corso di formazione, per la verifica del livello delle conoscenze raggiunto, e si intende superato se si consegue una votazione minima di 60/100.
6. In caso di superamento positivo dell'esame finale, al discente viene rilasciato dall'Ente erogatore del corso il "Certificato di idoneità professionale" (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale) ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs 35/2011. Detto certificato riporta gli estremi dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilasciata all'Ente erogatore del corso, nonché il livello di professionalità acquisito, consistente nella media aritmetica delle quattro votazioni espressa in centesimi.
7. In caso di mancato superamento dell'esame scritto, il discente può sostenere l'esame una seconda volta a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.
8. In caso di mancato superamento dell'esame orale, il discente può sostenere l'esame orale soltanto una seconda volta, senza dover sostenere nuovamente l'esame scritto, a distanza di non meno di due mesi dal primo ma entro dodici mesi.
9. In caso di mancato superamento anche del secondo esame, il discente, per conseguire il certificato di idoneità (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), deve frequentare nuovamente il corso di formazione.

Art. 7
Modalità di entrata in operatività e di gestione dell'elenco dei controllori ed ispettori (art. 4, c.7)

1. I controllori ed ispettori che hanno conseguito il certificato (Attestato di frequenza e superamento dell'esame finale), possono richiedere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'inserimento nell'apposito elenco previsto dall'articolo 4, comma 7 del D.Lgs 35/2011, mediante presentazione di specifica domanda, cui deve essere allegata copia del certificato di idoneità professionale rilasciato dall'Ente formatore entro 30 giorni dall'espletamento dell'esame finale.
2. L'elenco gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è l'unico elenco valido per tutto il territorio nazionale.
3. Il Ministero aggiorna l'elenco con cadenza trimestrale (31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) previa istruttoria delle eventuali richieste pervenute, rispettivamente entro il 31 dicembre, il 31 marzo, il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno e lo pubblica nel proprio sito web istituzionale.
4. L'elenco di cui all'articolo 4, comma 7, del D.Lgs. 35/2011 diviene operativo solo dopo l'iscrizione di almeno dieci soggetti. Fino a che non si raggiunge tale numero, rimane operativo un elenco "provvisorio" formato dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 4, del

D.Lgs. 35/2011. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dà ampia diffusione della data di entrata in operatività del predetto elenco, anche attraverso il proprio sito web istituzionale.

5. L'iscrizione nell'elenco è consentita solo se il certificato di idoneità è stato rilasciato nei tre anni antecedenti la data di istanza di iscrizione.

Art. 8

Modalità di aggiornamento dei soggetti che hanno conseguito il certificato di idoneità professionale

1. Ai fini della permanenza nell'elenco i controllori ed ispettori devono frequentare specifici corsi di aggiornamento, previsti dal c. 4 dell'art. 9 del D.Lgs. 35/11, il cui programma è contenuto in allegato, con cadenza almeno triennale, e superare il relativo esame. In caso di mancato aggiornamento i controllori ed ispettori, previa comunicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono sospesi dall'elenco per un periodo di 12 mesi, fino all'effettuazione dell'aggiornamento. Trascorsi ulteriori 12 mesi senza il dovuto aggiornamento essi decadono dall'elenco con la conseguente necessità di una nuova certificazione ai fini di una eventuale successiva iscrizione.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Roma, lì


Corrado Passera

Aut

Programma del
“Corso di formazione per i controllori e gli ispettori
della sicurezza delle infrastrutture stradali”
ai sensi del D.Lgs. n. 35/2011

MODULO 1: INQUADRAMENTO NORMATIVO E CLASSIFICAZIONE DELLE RETI STRADALI
(20 ore)

Inquadramento normativo (16 ore)

- Il Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) e il Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/92)
- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 5/11/2001)
- Norme funzionali e geometriche delle intersezioni stradali (D.M. 19/4/2006)
- Politiche Europee per la sicurezza stradale (Libro Bianco - Programmi europei per la sicurezza stradale - Principio di precauzione)
- Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale
- Il D.Lgs. 264/06 di attuazione della Direttiva 2004/54/CE sulla sicurezza delle gallerie stradali
- Il D.Lgs. 35/11 di attuazione della Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali

Classificazioni delle reti stradali (4 ore)

- Tipi di classificazione: funzionale, tecnica ed amministrativa
- Classificazione tecnico-funzionale
- Classificazione delle strade e delle intersezioni

MODULO 2: PRINCIPI DI PROGETTAZIONE STRADALE E ASPETTI SPECIFICI PER LE ANALISI DI SICUREZZA (48 ore)

Il progetto delle infrastrutture viarie (12 ore)

- Principi di progettazione stradale
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo
- Congruenza del progetto
- Analisi della geometria stradale in ambito extraurbano (sezione trasversale, velocità di progetto, coordinamento piano-altimetrico del tracciato, distanze di visibilità, ecc.)
- Intersezioni stradali extraurbane (intersezioni a raso e a livelli sfalsati, corsie d'accelerazione e di decelerazione, tronchi di scambio, roatorie)
- Sezione della sede stradale extraurbana (carreggiata, banchine, margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili
- Analisi della geometria stradale in ambito urbano (velocità di progetto, distanze di visibilità, ecc.)
- Intersezioni stradali urbane (semaforizzate, a precedenza, roatorie)
- Sezione della sede stradale urbana (carreggiata, banchine, marciapiedi, margini, ecc.), pertinenze di esercizio, piste ciclabili
- Caratteristiche delle correnti di traffico
- Capacità stradale e livello di servizio

Aspetti specifici per le analisi di sicurezza delle strade in ambito extraurbano (24 ore)

- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.)
- Pavimentazioni stradali
- Dispositivi di ritenuta stradali
- Accessi
- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare
- Cantieri stradali e relativa segnaletica
- Illuminazione
- Aspetti secondari (pubblicità, vegetazione, interferenze, ecc.)
- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse correlati (circolari ministeriali e ANAS, normativa CNR)
- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del traffico
- Analisi di incidentalità (tipologie e cause degli incidenti, relazione con l'infrastruttura, fattore umano)
- Individuazione delle eventuali misure correttive

Aspetti specifici per le analisi di sicurezza della strade in ambito urbano (12 ore)

- Attraversamenti pedonali, piste ciclabili, isole ambientali, corsie riservate e fermate dei mezzi pubblici
- Interventi per la moderazione del traffico
- Opere d'arte (gallerie, ponti, ecc.)
- Pavimentazioni stradali
- Accessi e passi carrabili
- Segnaletica verticale, orizzontale, luminosa e complementare
- Cantieri stradali e relativa segnaletica
- Illuminazione
- Aspetti secondari (pubblicità, vegetazione, interferenze, ecc.)
- Manutenzione delle infrastrutture stradali e degli elementi ad esse correlati
- Sistemi di trasporto intelligente, dispositivi di gestione e controllo del traffico
- Analisi di incidentalità (tipologie e cause degli incidenti, relazione con l'infrastruttura, fattore umano)
- Individuazione delle eventuali misure correttive

MODULO 3: CONTROLLI DELLA SICUREZZA STRADALE SUI PROGETTI (40 ore)

Sezione teorica (24 ore)

- Definizione dei controlli della sicurezza stradale in ciascun livello di progettazione, nella fase di costruzione, nella fase di pre-apertura ed entro i 12 mesi dalla messa in esercizio della strada
- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" relativa ai "Controlli della sicurezza stradale sui progetti":
 - finalità e procedure
 - schede di controllo
 - rapporti intermedi e rapporto finale del controllo del progetto
- Obiettivi, compiti e responsabilità del controllore della sicurezza
- Esempi di buone e cattive pratiche
- Esempio di un caso studio

Sezione pratica (16 ore)

- Esercitazione: analisi del progetto, utilizzo delle schede di controllo, strumenti e metodi, redazione del report finale di controllo. L'esercitazione verte sul controllo di sicurezza di un progetto definitivo o esecutivo di una nuova strada o di un adeguamento di una strada esistente comprendente almeno 5km di sviluppo ed una intersezione
- Verifica dei risultati dell'esercitazione

MODULO 4: ISPEZIONI DI SICUREZZA SULLE INFRASTRUTTURE STRADALI (40 ore)

Sezione teorica (24 ore)

- Definizione e modalità delle ispezioni di sicurezza (ispezioni periodiche, ispezioni di dettaglio, ispezioni straordinarie e d'emergenza) di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs 35/2011.
- Sezione delle "Linee Guida per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali" relativa alle "Ispezioni di sicurezza sulle infrastrutture stradali":
 - finalità e procedure
 - schede di ispezione
 - rapporto di ispezione
- Obiettivi, compiti e responsabilità dell'ispettore della sicurezza
- Esempio di un caso studio

Sezione pratica (16 ore)

- Esercitazione: ispezione, diurna e notturna, di un tracciato stradale di almeno 10 km di sviluppo, con eventuali soste in determinati siti specifici in cui sono stati individuati problemi di sicurezza. L'esercitazione deve concludersi con la compilazione di apposite schede di ispezione e del relativo rapporto di ispezione nel quale dovranno essere individuate le misure correttive ritenute maggiormente idonee
- Verifica dei risultati dell'esercitazione

MODULO 5: GALLERIE STRADALI (32 ore)

Sezione teorica (20 ore)

- Obiettivi delle ispezioni nelle gallerie, compiti e responsabilità dell'ispettore
- Statistiche degli incidenti in galleria ed esame degli incidenti più rilevanti
- Impianti tecnici nelle gallerie, certificazione e prove
- Documentazione di sicurezza
- Illustrazione della scheda per l'effettuazione delle ispezioni nelle gallerie

Sezione pratica (12 ore)

- Esercitazione avente per oggetto un'ispezione in galleria: esecuzione dell'ispezione di una galleria stradale di almeno 500m di lunghezza. L'esercitazione dovrà concludersi con la compilazione di apposite schede di ispezione e del relativo rapporto finale

Programma del "Corso di aggiornamento per i controllori e gli ispettori della sicurezza delle infrastrutture stradali"

Durata complessiva del corso di aggiornamento (30 ore)

MODULO 1: Aggiornamenti normativi sulla progettazione e la sicurezza stradale

MODULO 2: Le innovazioni nella gestione della sicurezza stradale

MODULO 3: Gli interventi di miglioramento della sicurezza: innovazioni tecnologiche, infrastrutturali e metodologiche